



**COMUNE DI RE
Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.70**

OGGETTO:

**ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE
DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, COMMA 791 LEGGE 30 DICEMBRE
2020 N. 178**

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PATRITTI MASSIMO - Sindaco	Sì
2. BONZANI STEFANO - Vice Sindaco	Sì
3. CAPPINI ALESSANDRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa SALINA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PATRITTI MASSIMO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per "anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all'art. 1 comma 791, ha previsto l'incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata a decorrere dal 2021 e fino al 2030;
- l'articolo in questione dispone che il Fondo, è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- i contributi di cui al capoverso precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali;
- le risorse dovranno essere destinate a riequilibrare i livelli di spesa per i servizi sul territorio di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimi; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare) nell'ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze;

Premesso altresì che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la legge regionale 1/2004 prevedono la gestione dei Servizi sociali in forma associata, ed in particolare in quella consortile, quale forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni;
- con deliberazione n. 3 del 12.01.1996, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, il Consiglio Comunale ha stabilito di aderire al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola (CISS) secondo quanto previsto dalla L.R. 13.4.1995 n. 62 ed approvato il relativo schema di convenzione e Statuto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 28 del 17.12.2015, con la quale si prorogava la gestione consortile fino al 31.12.2016;
- Richiamata infine la deliberazione di Consiglio n. 30 del 21.12.2016, con la quale si prorogava la gestione consortile fino al 31.12.2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 18.12.2018 "conferma di adesione al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. – Ossola ed approvazione schema di convenzione" si è stabilito il mantenimento in capo al C.I.S.S. delle funzioni socio – assistenziali e quindi l'adesione allo stesso Consorzio per i prossimi 25 anni;

Dato atto che:

- con comunicazione del 09/11/2021 prot n. 9941 il Consorzio, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'art. 1 comma 791, ha chiesto ai Comuni associati il trasferimento delle risorse assegnate quale incremento del fondo di solidarietà comunale, per consentire l'attivazione di prestazioni destinate ad assicurare il livello di servizi definiti dal fabbisogno standard dei singoli Comuni;
- per questo Comune il trasferimento al Consorzio ammonta ad € 3.127,71;

Atteso che:

- le modalità di utilizzo di tali risorse sono state definite dal DPCM del 1° luglio 2021 "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209 del 1.09.2021, che prevede che l'obiettivo del potenziamento dei servizi sociali con l'impiego delle risorse trasferite ai sensi dell'alt 1 commi 791 e 792, possa essere certificato a livello di singolo Comune, oppure assolto attraverso il trasferimento all'Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata;
- la nota tecnica allegata al D.P.C.M. 1° luglio 2021, in particolare, stabilisce che tutti i Comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo Comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito;
- le somme che, a seguito del monitoraggio delle risorse utilizzate, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio saranno recuperate a valere sul "Fondo di solidarietà comunale" attribuito ai medesimi Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui all'alt 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012, ossia a valere su ogni assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno o mediante trattenute da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle spettanze Imu o dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

Considerato che:

- il vincolo di destinazione da una parte e la delega delle funzioni sociali dall'altra impongono che l'incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali sia trasferito al C.I.S.S. al fine di svolgere in modo efficace, efficiente ed economico le funzioni demandate, pena l'incompetenza all'assunzione della spesa;
- stante la nota tecnica del DPCM del 1° luglio 2021, per il Comune il raggiungimento dell'obiettivo è assolto con la comunicazione dell'avvenuto trasferimento al C.I.S.S., mentre per il Consorzio con la rendicontazione della spesa aggiuntiva;

Visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 dell'agosto 2021, al punto 1.2.3 "Una pluralità di risorse finanziarie e un finanziamento in crescita", cita tra le diverse fonti di finanziamento del Piano le risorse specificatamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, stanziate dall'alt 1 c. 791 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all'interno del Fondo di solidarietà comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'alt 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite,

1. di disporre il trasferimento al C.I.S.S. Ossola della somma di € 3.127,71 assegnata al Comune quale incremento del fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'alt 1 comma 791 della legge 30 dicembre 2020;
2. di formulare al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Zona Ossola l'indicazione di destinare le risorse di cui al precedente n. 1 al riequilibrio dei livelli di spesa per i servizi sul territorio nell'ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze, nei servizi elencati all'alt 7, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017 in particolare nell'ambito del segretariato sociale, del servizio sociale professionale, dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, del sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,
3. dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e dei servizi di prossimità, del sostegno alla genitorialità e al servizio di mediazione familiare;
4. di dare atto che attraverso il trasferimento delle somme di cui al precedente n. 1) al C.I.S.S., sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito sopraelencati, il Comune assolve l'obbligo del raggiungimento dell'obiettivo di servizio;
5. di impegnare il C.I.S.S. a trasmettere al Comune i dati che eventualmente si renderanno necessari per rendicontare l'assolvimento dell'obbligo;
6. di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio con imputazione al cap. 4120/1946/1 del Bilancio 2021/2023, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e favorevole unanime dei presenti stante l'urgenza di disporre il trasferimento al C.I.S.S. per consentirne l'impiego in tempo utile a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.P.C.M. 1 luglio 2021 e consentirne la rendicontazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to: PATRITTI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa SALINA ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio ON-LINE il giorno 29/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Re, li 29/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa SALINA ANTONELLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.125, Del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29/11/2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa SALINA ANTONELLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li,29/11/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SALINA ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art.134, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si certifica che la suestessa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Re,

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa SALINA ANTONELLA